



CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO: "AA.GG. Accesso ai documenti/Organizzazione e Metodi, Cultura e Biblioteca, Demografico, Stato Civile, Elettorale, Anagrafico e leva, Attività Economiche e Produttive, Scolastico, U.R.P., Trasparenza, Protocollo, Archivio, Gestione Servizio Internet "

ORDINANZA DEL SINDACO N. 07

DEL 17.03.2021

II SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19;

RICHIAMATI, in particolare, il DPCM 14 gennaio 2021 e, da ultimo, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15;

VISTA l'ordinanza n. Z00005 del 26.02.2021 del Presidente della Regione Lazio "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR)", pubblicata sul BURL n. 20 del 26/02/2021, con la quale il Comune di Monte San Giovanni Campano è individuato quale zona rossa, con conseguente applicazione delle misure più restrittive di cui all'art 3 del DPCM 14 gennaio 2021, a decorrere dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

VISTA la lett. d) dell' ordinanza n. Z00005 del 26.02.2021 del Presidente della Regione Lazio secondo cui: *"Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici"*;

VISTA la propria Ordinanza n. 05 del 26.02.2021 con la quale si è disposto, per ragioni di eccezionale ed urgente necessità che, anche per la vendita dei generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, i luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali non sono tali da garantirne lo svolgimento in sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica in atto;

VISTA l'Ordinanza del Presidente delle Regione Lazio n. Z00006 del 06.03.2021 che individua l'intera Provincia di Frosinone quale "Zona rossa";

VISTA, altresì, L'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 che individua l'intera Regione Lazio quale "zona rossa" a far data dal 15.03.2021 e per i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATA la riduzione dei contagi da Covid 19 giornalmente registrati sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto di poter disporre la riapertura dei mercati settimanali solo ed esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, con

l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate volte a garantire le necessarie condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, la riapertura a far data dal giorno **Sabato 20 Marzo 2021**, di tutti i mercati che si svolgono sul territorio comunale, con limitazione ai soli banchi alimentari, prodotti agricoli e delle attività florovivaistiche;

DISPONE

che i banchi di vendita siano distanziati tra di loro di almeno 6 metri e che vengano osservate tutte le prescrizioni e disposizioni descritte nella precedente **lettera A** ovvero:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento nell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- Regolare la gestione dei mercati anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19;

E' fatto obbligo e sono disposte a carico dei titolari dei posteggi le seguenti misure:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.
- Se l'attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.

- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.
- Che sia preventivamente richiesta autorizzazione di occupazione suolo privato e/o pubblico, ai rispettivi proprietari, qualora l'area non sia di proprietà comunale.

DISPONE ALTRESI'

Che, l'assegnazione dei posteggi agli operatori venga effettuata, rispettando la graduatoria predisposta dagli uffici competenti, secondo l'anzianità di presenza e a parità di quest'ultima, in base al criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.

Il comando della Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'ottemperanza della presente ordinanza.

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri ai fini della vigilanza sul rispetto di quanto previsto nel provvedimento medesimo;

La presente ha validità fino a nuova disposizione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste dalla normativa vigente;

Monte San Giovanni Campano, 17.03.2021

Il Sindaco
Angelo Veronesi